



REGIONE DEL VENETO

Renato Francescon

Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione

U.O. Promozione

P.O. Agriturismo e turismo enogastronomico

Via Torino, 110

30172 Mestre – Venezia

Tel. 0412795493

Telefax. 0412795491

mail: renato.francescon@regione.veneto.it

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE
CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO



**LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017**

CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

- 1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.**
- 2.omissis**

**LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017**

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

- 1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.**
- 2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.**
- 3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.**
- 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.**
- 5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.**
- 6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la [legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19](#) .**

**LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018**

Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”

Sintesi:

- Tutte le funzioni poste in capo alle province dalla LR n. 28/2012 sono ora riaccentrate alla Regione.
- L'assegnazione ai Comuni dell'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.